Cartella nulla se interessi non specificati

A cura di **Antonio Gigliotti**

La trasparenza della cartella di pagamento è elemento essenziale per la legittimità della stessa. Per questa ragione deve ritenersi nullo l'atto di riscossione che non consente al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal Concessionario. È quanto emerge dalla sentenza n. 92/36/12, pubblicata lo scorso 1° ottobre, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Con tale pronuncia i giudici di secondo grado hanno respinto l'appello proposto dal Fisco per la riforma della decisione della Commissione Provinciale di Torino, che aveva dichiarato nulla la cartella di pagamento impugnata dal contribuente, poiché mancante di indicazioni dettagliate circa le modalità di determinazione degli interessi.

Indicazioni dettagliate

È nulla la cartella di pagamento che non contiene indicazioni dettagliate in ordine alle modalità di determinazione degli interessi sulla somma pretesa.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (sezione XXXVI), con la sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012, così uniformandosi al principio di diritto derivante dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'atto di riscossione deve indicare tutti quegli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal Concessionario per la riscossione.

Orientamento della Cassazione

Precisamente, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. Civ. Trib. n. 4516 del 22 febbraio 2012), la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti.
Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati a un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle varie annualità prese in considerazione.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

L'operato dell'Ufficio, in sostanza:

- "**non deve risultare ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini**" <u>che non competono al contribuente</u>, perché se così fosse risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell'atto.

La Cassazione ha anche avuto modo di precisare che devono considerarsi illegittimi tutti gli atti di riscossione notificati dopo giugno 2008:

- privi dell'indicazione della base di calcolo degli interessi.

Quanto sopra prescinde dal fatto che l'accertamento si sia concluso e che il cittadino ne sia già stato messo a conoscenza. È irrilevante, inoltre, che la cartella sia stata emessa sulla base di una sentenza divenuta definitiva e che gli interessi siano stati calcolati sulla base dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Dunque, gli atti della riscossione devono essere adeguatamente motivati anche per la parte relativa agli interessi. Ciò consente al contribuente di approntare una difesa efficace per l'eventuale contenzioso.

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
(art. 20 D.P.R. 602 del 1973)

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio si applicano, **<u>a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte</u>**, gli interessi al tasso del 5% annuo. Gli interessi spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono (art. 21).

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Gli avvisi di riscossione notificati a partire dal 1° giugno 2008 sono nulli

- Se non contengono l'indicazione della base di calcolo degli interessi;
- Se non contengono il nome e la sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento (c.d. "cartelle mute").

Per quanto concerne le "cartelle mute", la Suprema Corte ha precisato che: *"l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'articolo 36, comma 4 ter, del DL 31 dicembre 2007, n. 248, applicabile* ***soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008****"* (ord. 14791/2012, SS.UU. sent. 11722/2012).

Affinchè non sia violato il diritto di difesa del contribuente

la cartella esattoriale deve recare l'indicazione dettagliata delle modalità di calcolo degli interessi. Solo così il destinatario dell'atto è posto nelle condizioni di verificare la correttezza dell'operato dell'Agente della riscossione.

È utile rammentare che l'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento direttoriale dello scorso luglio, ha fissato la nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.
A decorrere dal 1° ottobre 2012:

- gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

I fatti di causa

Torniamo ora alla sentenza in commento, partendo da un breve riepilogo dei fatti di causa.

Il contribuente impugnava davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Torino la cartella di pagamento relativa a IVA 2006 notificata da Equitalia il 15 giugno 2010.

Con il ricorso, chiedeva venisse dichiarata:

- **la nullità della riscossione**,
  - → per omessa notifica dell'atto presupposto;
  - → per mancata indicazione delle modalità del calcolo degli interessi in violazione dell'articolo 1283 del codice civile;
- **l'illegittimità e nullità dell'iscrizione a ruolo**.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia. La prima insisteva nella pretesa deducendo, in particolare, che l'atto:

- era assistito da congrua motivazione;
- recava l'indicazione del responsabile del procedimento.

La seconda si univa alle eccezioni sollevate dall'Ente impositore in merito alle motivazioni dell'atto. Per il resto difendeva il proprio operato, relativamente alle modalità di notifica prescelte. Deduceva altresì che la cartella non doveva essere sottoscritta.

La decisione della CTP

Valutate le ragioni dell'impugnazione, l'adita CTP di Torino accoglieva il ricorso:

- *"perché la cartella notificata al contribuente non è stata prodotta in modo conforme alle regole in quanto priva di alcuni elementi indispensabili necessari e previsti"*.

Motivi della decisione della CTR

Avverso tale decisione, l'Ufficio e il Concessionario proponevano entrambi appello, contestando i capi della sentenza di *prime cure* riguardanti il rispettivo operato. Il gravame non si è però risolto in loro favore. La Commissione di secondo grado ha infatti confermato le statuizioni di primo grado.

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Dopo aver ascoltato le parti in pubblica udienza, il Collegio regionale non ha ritenuto di poter accogliere le doglianze dell'Ufficio, motivando la decisione come segue:

35 17 ***"dall'esame della cartella di pagamento non si riesce a comprendere quale sia il tasso degli interessi applicato né il metodo di calcolo, vale a dire se si applica la capitalizzazione semplice degli stessi o quella composta e, qualora si applichi quest'ultima, qual è il periodo di riferimento"***.

Questi elementi sono fondamentali:

35 17 "**per evitare delle pratiche non in linea con la legislazione vigente e sanzionate da tante sentenze della Suprema Corte di Cassazione**".

Spese del giudizio compensate.

21 giugno 2013
Antonio Gigliotti

www.commercialistatelematico.com
E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente